



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7534 DEL 22/07/2022

OGGETTO: Società F.Ili Baldini S.r.l. – D.Lgs. 152/2006, art. 208 – Aggiornamento e modifica Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dei Mestieri, Loc. Tordibetto nel Comune di Assisi (PG). Approvazione.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista l’istanza, iscritta agli atti della Regione Umbria con prot. n. 145765 del 05.08.2021, a firma del legale rappresentante della società F.Ili Baldini S.r.l., partita IVA 02081540540, con sede legale e operativa in Assisi (PG), Loc. Tordibetto, Via dei Mestieri, nella quale è stato chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l’aggiornamento e la modifica dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 10591 del 17.11.2020;

Vista la documentazione allegata all’istanza e le sue successive integrazioni acquisite con note prot. n. 149259 del 12.08.2021, n. 75521 del 29.03.2022, n. 75571 del 29.03.2022, n. 164684 del 11.07.2022;

Premesso che con D.D. n. 10591 del 17.11.2020, è stato rilasciato a favore della società F.Ili Baldini S.r.l. il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi;

Considerato che:

- ai fini del recupero dei rifiuti di carta e cartone l'aggiornamento presentato dal Gestore è finalizzato all'adeguamento dell'Autorizzazione Unica ai criteri stabiliti dal DM 188/2020;
- la modifica è riferita alla diversa modalità di ricezione di alcuni rifiuti non pericolosi, già autorizzati;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate";

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la D.G.R. n. 1023/2020 pubblicata sul Bollettino della Regione Umbria n. 87 del 18.11.2020, che detta misure di semplificazione e approva la nuova modulistica per la compilazione e presentazione on-line delle istanze di Autorizzazione Unica rifiuti (AU), compreso lo svolgimento di campagne mobili ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. 152/2006;

Vista la D.D. n. 5451 del 31.05.2018 con la quale in attuazione alla D.G.R. n. 351 del 16/04/2018 è stato adottato lo schema di polizza e lo schema di calcolo per la prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Vista la D.G.R. n. 1238 del 11.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla riorganizzazione delle Direzioni regionali;

Vista la D.G.R. 22 aprile 2020, n. 288 "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni";

Preso atto dell'evidenza di pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1655 del 23.12.2016, trasmesso dalla Soc. F.Ili Baldini S.r.l. in data 12.11.2020;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto l'Allegato Tecnico redatto della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale con il quale sono state recepite le prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento e sono state stabilite le condizioni e prescrizioni generali (sez. 2) e per la gestione dell'impianto (sez. 3);

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento e alla modifica dell'Autorizzazione Unica, nel rispetto degli elaborati tecnici in atti e delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'Allegato Tecnico, che sostituisce parzialmente quello allegato alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020;

Ritenuto altresì che, per quanto non modificato con il presente atto si conferma quanto stabilito con D.D. n. 10591 del 17.11.2020;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente DETERMINA

1. di aggiornare e modificare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020 rilasciata a favore della società F.Ili Baldini S.r.l., partita IVA 02081540540, con sede legale e operativa in Assisi (PG), Loc. Tordibetto, Via dei Mestieri, per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi;

2. di approvare la modifica e di autorizzarne ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 la gestione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce parzialmente quello allegato alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020;
3. di confermare per quanto non modificato dal presente atto, quanto stabilito con D.D. n. 10591 del 17.11.2020;
4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
5. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Unica gestione rifiuti;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. F.Ili Baldini S.r.l., al Comune di Assisi, all'Azienda USL Umbria 1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, all'AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, a Umbra Acque S.p.A. e all'ARPA Umbria;
7. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc F.Ili Baldini S.r.l.;
8. di pubblicare il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e sul sito istituzionale della Regione Umbria;
9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/07/2022

L'Istruttore
Nicola Casagrande

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/07/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Nicola Casagrande

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/07/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Aggiornamento e modifica Autorizzazione Unica D.D. n. 10591 del 17.11.2020 per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via dei Mestieri, snc, Loc. Tordibetto nel Comune di Assisi, Soc. F.Ili Baldini S.r.l.

ALLEGATO TECNICO

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<i>2</i>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	2
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE</i>	<i>4</i>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<i>5</i>
-G- prescrizioni generali-	5
-R- rifiuti-	6
-S- scarichi acque reflue-	8
-E- emissioni in atmosfera-	8
-A- emissioni acustiche-	8



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Documenti allegati all'istanza presentata il 05.08.2021 (Prot. n. 145765 del 05.08.2021) costituiti da:

- 1) dichiarazione requisiti soggettivi
- 2) scheda soci
- 3) Procedura Operativa PO13 - Rev. Ed. 1/22 del 03.03.2022 - conformità merceologica UNI-EN 643
- 4) Certificazione ISO 9001:2015
- 5) Istruzione Operativa IO 02 raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 12.08.2021 (Prot. n. 149259 del 12.08.2021) costituiti da:

- 1) assolvimento imposta di bollo

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 29.03.2022 (Prot. n. 75521 del 29.03.2022) costituiti da:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Istruzione Operativa Rev. 09 del 25.03.2022 - raccolta, trasporto, stoccaggio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi
- 3) Procedura Operativa PO13 - Rev. Ed. 1/22 del 03.03.2022 - conformità merceologica UNI-EN 643
- 4) dichiarazione di conformità (ddc) Emissione del 24.02.2021
- 5) scheda descrittiva del rifiuto EER 170604 e 170802

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 29.03.2022 (Prot. n. 75571 del 29.03.2022) costituiti da:

- 1) scheda applicabilità disciplina parte seconda D.Lgs. 152/2006 VIA-AIA

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 11.07.2022 (Prot. n. 164684 del 11.07.2022) costituiti da:

- 1) Procedura Operativa PO13 - Rev. Ed. 2/22 del 04.07.2022 - conformità merceologica UNI-EN 643



II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Soc. Fratelli Baldini S.r.l., con sede legale e operativa sita in Via dei Mestieri, Loc. Tordibetto nel Comune di Assisi, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti presso l'impianto in questione con D.D. n. 10591 del 17.11.2020.

L'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 10591 del 17.11.2020 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ha sostituito:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione ai fini del recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447, in materia di impatto acustico.

L'area impiantistica occupa una superficie complessiva pari a 7.800 mq, all'interno della stessa sono presenti sia un capannone industriale che ospita aree coperte utilizzate per le attività di recupero che gli uffici e servizi che una tettoia.

Tra le tipologie di rifiuti autorizzate con D.D. n. 10591 del 17.11.2020 sono presenti i rifiuti costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, per i quali con D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 sono stati introdotti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica la società Baldini, secondo le previsioni dell'art. 7 del DM 188/2020, chiede l'aggiornamento delle procedure gestionali ai fini di adeguare i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone alle disposizioni contenute nel richiamato decreto. Con la medesima istanza la società richiede la modifica dell'autorizzazione relativamente alle modalità di accettazione per le operazioni di recupero R13 dei codici EER: 17.06.04: scarto del prodotto "isolante" derivante dal processo di posa in opera dello stesso e 17.08.02: scarto del prodotto "cartongesso" derivante dal processo di posa in opera dello stesso.

Le tematiche connesse agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico non subiscono variazioni.

L'istanza in oggetto non prevede la realizzazione di nuove opere.

Le attività svolte all'interno dell'impianto sono state oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA, il cui giudizio è stato acquisito con D.D. n. 3109 del 02.04.2019 rilasciata dal competente Servizio regionale con la quale le stesse sono state escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La ditta, congiuntamente al Tecnico incaricato hanno dichiarato che la modifica proposta e relative all'integrazione di due tipologie di rifiuti per l'operazione di recupero R13, non porterà notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Per quanto non modificato con il presente documento, si confermano le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato Tecnico di cui alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020.



SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 51 Particelle nr. 1275, 1377, 1380, 1436 e 1438 del Comune di Assisi dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
3. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
4. l'impianto dovrà essere distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nelle seguenti specifiche aree, così come individuate nella planimetria generale dell'impianto nella Relazione Tecnica:

AREA	UTILIZZO
Area A	Capannone industriale chiuso in cui vengono svolte le attività di recupero R13-R12-R3
Area Ap	Area di deposito delle MPS (coperta da tettoia) e nel capannone
Area B	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti in vetro
Area C	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti metallici
Area Ca	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti costituiti da cavi –codice CER 170411
Area D	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti di apparecchiature elettriche
Area E	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti in plastica
Area F	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti in legno
Area G	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti dei codici CER 170604 (Area G1) e 170802 (Area G2)
Area H	Area di messa in riserva R13 dei rifiuti di pneumatici fuori uso
Area I	Area di conferimento dei rifiuti
Area L	Area di lavorazione R12 dei rifiuti
Area M	Area deposito temporaneo rifiuti prodotti
Area Pesa	Pesa (sono presenti due sistemi di pesatura automatica)
Area	Occupata dal macchinario trituratore

5. nell'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso nonché di quelli prodotti e smaltiti dal centro stesso;



SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare, previa intesa, al Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
7. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattività eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
9. la Società dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito, predisporre /aggiornare una procedura documentata per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate al fine di garantire costantemente l'impermeabilità e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna;
10. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali a cura e spese della ditta, dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti, di tutta la rete di raccolta e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
11. è fatto obbligo alla ditta in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
12. l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
13. la ditta per l'esercizio dell'impianto sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del



31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, la garanzia finanziaria per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000 001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

-R- rifiuti-

La prescrizione p.to 4 della corrispondente sezione dell'Allegato Tecnico alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020 è sostituita come segue:

4. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
 - a. la verifica della certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità dello stesso con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 - b. i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
 - c. la determinazione della massa dei rifiuti;
 - d. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - e. il controllo radiometrico dei rifiuti costituiti da metalli e RAEE, che dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101;
 - f. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di recupero svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;
 - g. qualora il rifiuto conferito non risulti conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione a questa A.C.;
 - h. i rifiuti di cui ai EER 170604 e 170802 potranno essere accettati presso l'impianto previa acquisizione della scheda di caratterizzazione sottoscritta dal produttore e della scheda tecnica del prodotto che ha generato il rifiuto



La prescrizione p.to 7 della corrispondente sezione dell'Allegato Tecnico alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020 è sostituita come segue:

7. è fatto obbligo alla ditta di essere in possesso di un sistema di gestione conforme al Regolamento di cui al DM 188/2020. Tale sistema dovrà essere accertato, ogni tre anni, da un organismo preposto;
- 7.1. non sono ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
- 7.2. il gestore deve attuare un sistema di controllo dei rifiuti in ingresso che preveda:
- a. esame della documentazione di corredo del carico di rifiuti in ingresso
 - b. controllo visivo dei carichi in ingresso
 - c. controlli supplementari, anche analitici, ogniquale volta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità e comunque nel rispetto della pianificazione contenuta nella "Procedura Operativa PO 13";
 - d. analisi merceologica nel rispetto della pianificazione contenuta nella "Procedura Operativa PO 13";
- 7.3. i controlli analitici dovranno verificare il rispetto dei limiti:

Tabella C: controlli analitici carta e cartone in ingresso

Parametro	Valore limite
Formaldeide	≤ 0,1 % in peso
Fenolo	≤ 0,1 % in peso
Nonilfenoli (NP)	≤ 0,1 % in peso
Nonilfenolietossilati (NPE)	≤ 0,1 % in peso

- 7.4. è fatto obbligo al Gestore di effettuare la verifica di conformità per ogni gruppo codice di cui alla classificazione di cui alla norma UNI EN 643 di carta e cartone recuperati con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. In ogni controllo dovrà essere riscontrato:

Tabella D: controlli analitici EoW prodotti

Parametro	Valore limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	Assenti (UNI EN 643)
Percentuale di impurità rifiuti organici compresi alimenti	≤ 0,1 % in peso
Componenti non cartacee	Norma UNI EN 643
Materiale indesiderato	Norma UNI EN 643
Formaldeide	≤ 0,1 % in peso
Fenolo	≤ 0,1 % in peso
Nonilfenoli (NP)	≤ 0,1 % in peso
Nonilfenolietossilati (NPE)	≤ 0,1 % in peso
Umidità	-

- 7.5. il lotto di materiale prodotto dall'operazione di recupero dovrà contenere la tracciabilità sulla base dei rifiuti in ingresso;
- 7.6. è fatto obbligo alla ditta di effettuare un controllo visivo di ogni lotto di carta da macero conforme alla norma UNI EN 643 prodotto;
- 7.7. la cessazione della qualifica di rifiuto del singolo lotto di materiale avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità. Alla dichiarazione, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, dovrà essere allegata copia dell'esito del controllo analitico di cui alla prescrizione 7.4. Le dichiarazioni di conformità dovranno essere inviate semestralmente all'Autorità Competente e ARPA Umbria;
- 7.8. ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di qualità della carta e cartone recuperati, la ditta conserva per 6 mesi presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione devono garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e consentire la ripetizione delle analisi;



- 7.9. la ditta deve garantire la tracciabilità del lotto mediante apposite annotazioni nel software gestionale ai fini della correlazione delle operazioni di scarico al lotto di EoW prodotto;
- 7.10. la ditta conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
- 7.11. il lotto di materiale prodotto e/o parte di esso, dovrà essere avviato a riutilizzo entro il tempo massimo di 36 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Il suddetto termine temporale dovrà essere espressamente riportato nella dichiarazione di conformità ai fini della vendita all'utilizzatore e/o cessione ad eventuale soggetto intermediario del materiale recuperato. Qualora il materiale non sia avviato a riutilizzo entro il termine previsto, lo stesso è assoggettato alla disciplina rifiuti ai sensi della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. È facoltà del gestore inviare all'Autorità Competente ed ARPA Umbria alla scadenza del termine di cui sopra, una comunicazione motivata che giustifichi l'eventuale mancato riutilizzo, recante l'indicazione dell'ulteriore tempo necessario per la cessione del materiale recuperato;
- 7.12. al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 la ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nella documentazione tecnica approvata e dovrà seguire le procedure stabilite dalle pertinenti norme UNI EN 643 e Regolamento di cui al DM 188/2020 in funzione della destinazione d'uso. Non è ammessa la cessazione della qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano stati sottoposti alle procedure autorizzate con il presente atto;
- 7.13. la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto sopra richiamati, comporta, in relazione ai singoli lotti l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto;
- 7.14. qualora per i materiali di cui sopra, la ditta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti dalle procedure di cessazione della qualifica di rifiuto, gli stessi saranno assoggettati ai sensi del comma 5 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 alla disciplina della Parte IV dello stesso decreto;
- 7.15. i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero;
- 7.16. le aree di messa in riserva (R13), di stoccaggio dei materiali in uscita dal trattamento e di deposito temporaneo devono essere fra loro fisicamente separate e debitamente contrassegnate;
- 7.17. le aree interessate dalla messa in riserva dei rifiuti devono essere oggetto di periodiche operazioni di pulizia;

-S- scarichi acque reflue-

Si confermano le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato Tecnico di cui alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020.

-E- emissioni in atmosfera-

Si confermano le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato Tecnico di cui alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020.

-A- emissioni acustiche-

Si confermano le condizioni e prescrizioni già stabilite nell'Allegato Tecnico di cui alla D.D. n. 10591 del 17.11.2020.